

Alla luce degli approfondimenti effettuati, considerato che l'attività professionale di acconciatore viene esercitata in forma di impresa (art. 2 L. 174/2005) ed è necessario, ai fini dell'avvio della stessa, produrre apposita SCIA con indicazione della sede legale, la Consulta si è espressa nella seduta del 14 aprile 2014 ritenendo che l'attività di acconciatore non può esulare dall'individuazione di una sede fissa per lo svolgimento della medesima (che potrebbe essere anche il domicilio dell'esercente ma nel rispetto dei requisiti igienico sanitari), senza escludere la possibilità di recarsi presso luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi designati dal cliente.